

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 del 4 aprile 2005

COMUNE DI GIOIA SANNITICA - (Provincia di Caserta) - **Modifiche apportate allo Statuto Comunale approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21 gennaio 2005.**

Gli articoli 12 - 23 e 27 sono sostituiti integralmente dai seguenti:

Art. 12

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono messe a disposizione dei consiglieri entro i termini di cui alle lettere a) e b);

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

- n. 08 consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. 06 consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

5. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

6. Il Consiglio Comunale può essere convocato da un numero minimo, pari ad 1/5 dei componenti il Consiglio, previa richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti e le questioni da trattare. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti da trattare.

Art. 23

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di quattro e non più di sei assessori, compreso il vicesindaco. Il numero degli assessori sarà determinato con il regolamento di cui al successivo art. 25, comma 5.

2. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parti del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, possono prendere parte alla discussione, ma non hanno diritto al voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 27

Partecipazione dei cittadini - Associazionismo - Volontariato-Rapporti con gli emigrati - Protezione Civile

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio e ne istituisce l'Albo con apposito regolamento. A tal fine la Giunta Comunale, a istanza delle associazioni interessate, registra le stesse che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazione a rilevanza sovracomunale. Le scelte amministrative che incidono sulle attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Comune istituisce consulte per materie omogenee con funzioni propositive, consultive e di verifica. In virtù dell'articolazione del territorio Comunale, dell'incremento della multietnicità della popolazione, possono anche essere istituite la Consulta delle Frazioni e la consulta degli extracomunitari. Possono essere nominati membri delle consulte i rappresentanti delle associazioni civili e religiose ed i cittadini residenti in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.

6. Il Comune riconosce essenziale il rapporto con le collettività residenti all'estero o sul territorio nazionale. A tal fine intrattiene contatti, incontri, rapporti di collaborazione, di scambio e di solidarietà in armonia con le norme e le disposizioni nazionali e regionali in favore degli emigrati e delle loro famiglie, mantenendo vivi e fecondi i legami socio-culturali, attua tutte quelle iniziative idonee alla realizzazione di quanto indicato prima. In virtù dell'alta prevalenza di cittadini residenti all'estero è espressamente istituita la Consulta degli Emigrati. Possono essere nominati membri della consulta i rappresentanti delle associazioni civili e religiose e i cittadini originari del Comune in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.

7. Il Comune promuove l'organizzazione e l'attuazione di piani di protezione civile in relazione ai rischi del territorio valorizzando la partecipazione volontaria dei cittadini, nella consapevolezza che un efficace sistema di protezione civile non può prescindere dalla collaborazione tra istituzioni e volontariato. Con apposito regolamento vengono disciplinati i servizi distinguendo le ipotesi di volontariato.